

Istituto superiore per la Ricerca e la
Protezione Ambientale



Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali

In collaborazione con:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero dello Sviluppo Economico

Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI LUNGO LA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Gli Utilizzatori a valle

Mauro Sabetta

Unione Industriali Torino

PASSAGGIO DI INFORMAZIONI A MONTE E A VALLE

- AI FORNITORI
- AI CLIENTI

Gli Utilizzatori a valle:

**cosa sta accadendo tra le imprese e dentro le imprese;
comunicazione e check aziendali**

REACH significa innanzitutto disponibilità e scambio di informazioni : importanti articoli del regolamento sono dedicati a questo scopo ...

I lavoratori avranno, da parte dei loro datori di lavoro, l'accesso garantito alle informazioni fornite in scheda di sicurezza ed in conformità con l'art. 32 del REACH sulle sostanze o sui preparati che usano o ai quali possono essere esposti durante al loro lavoro (art. 35 REACH).

Il DU, come pure i produttori, gli importatori ed i distributori manterrà le informazioni sul REACH disponibili per almeno 10 anni dopo che la sostanza o il preparato sia stata usata, importata, fornita o prodotta per l'ultima volta. Queste informazioni saranno rese disponibili immediatamente e su richiesta ad autorità competente degli Stati membri o all'Agenzia (art. 36 REACH).

Il Regolamento impone un importante dialogo tra Produttori/Importatori ed Utilizzatori a valle; in particolare i Titoli IV e V

TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 31 **Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza**

Articolo 32 **Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda**

di dati di sicurezza

Articolo 33 **Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti**

negli articoli

Articolo 34 **Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena d'approvvigionamento**

Articolo 35 **Accesso dei lavoratori alle informazioni**

Articolo 36 **Obbligo di conservare le informazioni**

TITOLO V UTILIZZATORI A VALLE

Articolo 37 Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore

a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi

Articolo 38 Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni

Articolo 39 Adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle

Questo dialogo impone che aziende appartenenti a settori produttivi anche molto distanti si parlino ed agiscano alla luce della “lingua” di REACH ... e la comunicazione deve essere diffusa a tutta la filiera, non solo ai fornitori di primo livello

La Scheda di sicurezza assumerà una veste nuova e diventerà strumento ancora più importante

Un flusso di informazioni, dall'alto verso il basso e viceversa, parallelo al movimento della sostanza, la accompagnerà dall'inizio alla fine del proprio ciclo di vita

Uno degli aspetti più importanti di REACH è la creazione di linee di comunicazione ed il loro mantenimento

Art. 3 Definizioni

Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.

Un reimportatore a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle;

Produttore / Importatore	Utilizzatore a valle
Esperienza e competenza sulle proprietà (<i>hazard</i>) delle sostanze	Esperienza e conoscenza sull'uso delle sostanze

II DU in REACH

Identificare e applicare le misure per il controllo dei rischi identificati nelle SDS

Fornire informazioni all'utilizzatore finale per assicurare un uso sicuro (passare le informazioni up o down lungo la catena d'approvvigionamento)


Rendere noto al fornitore delle eventuali nuove conoscenze sui pericoli della sostanza

Informare il fornitore se le misure di gestione del rischio da lui indicate sono inadeguate

Verificare che il modo d'uso della sostanza o preparato sia ricompreso nelle condizioni descritte nello scenario di esposizione (ES) ricevuto dal fornitore

Decidere la strategia da adottare se l'impiego considerato non è ricompreso nello scenario di esposizione ES; opzioni: redigere un CSA (per mezzo di informazioni dall'utilizzatore finale, oppure richiedere che l'uso in questione diventi "uso identificato")

37) scenario d'esposizione: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso;



Cosa sta accadendo adesso nelle imprese in merito a REACH

In questi primi mesi di concreta applicazione delle disposizioni del regolamento 1907/2006 REACH le imprese italiane hanno iniziato a fare i conti con il nuovo sistema che accompagnerà la vita delle imprese in relazione alle sostanze chimiche

L'intero sistema industriale viene coinvolto, principalmente le aziende produttrici/importatrici, ma interessando strettamente gli utilizzatori delle sostanze stesse

Perché comunicare ?

Al fine di assicurare una **fornitura continuativa** di una sostanza tal quale o all'interno di preparati per il proprio uso, gli utilizzatori finali DU, devono controllare **se il fornitore supporterà** il proprio uso e lo includerà nel dossier di registrazione della sostanza che deve essere presentato all'Agenzia

E' perciò nell'interesse del DU comunicare presto col proprio fornitore con l'obiettivo di avere il suo utilizzo incluso nel dossier di registrazione del fornitore stesso

It is highly recommended that DUs and SUPPLIERS do establish contact as soon as possible before or during the pre-registration phase in order to ensure that all the phase-in substances they use will be pre-registered by their suppliers. Contact should be maintained throughout the registration process.


Attraverso chi comunicare ?

Conformemente al REACH, è richiesta la comunicazione fra le entità legali (LE) di ogni azienda

E' consigliabile nominare un **rappresentante REACH** all'interno di ogni azienda per essere il punto di contatto

Sarà responsabile della comunicazione aziendale per tutte le proprie entità legali, accentrerà la comunicazione in uscita all'azienda stessa

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



Flusso up/down informazioni

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



Il Regolamento pone per le imprese, ciascuna per il proprio ruolo, **una questione di permanenza o meno nel mercato europeo**: se non si ottempererà ai principi di REACH le imprese non avranno mercato in Europa



Al contrario, chi saprà comprenderne le connessioni e saprà essere affidabile ed in regola, **ne trarrà un vantaggio competitivo**, pur nel quadro di un aumento generale del livello di costi che impatteranno direttamente o indirettamente sul sistema industriale

Da diversi mesi il tema del Regolamento REACH è all'ordine del giorno nelle domande che rivolgono le imprese ...

la ragione di tale aumento di richieste e di domande sul tema è senza dubbio **il flusso di questionari, lettere e comunicazioni** intercorse tra Clienti e Fornitori

Imprese di diversi settori (produttivi, commerciali) sono state (e sono ancora) coinvolte: la necessità di dare una risposta a tali questionari è stata la molla che ha fatto scattare a tutti i livelli le domande **“Di cosa si tratta realmente?” “La mia azienda è interessata?”**

I questionari sono un mezzo auspicato come mezzo di comunicazione tra aziende ad es. dalla Guida agli Articoli (GUIDANCE FOR ARTICLES):

For obtaining information through supply chain communication, various approaches can be taken:

*1) Information can be requested for specific articles produced and on a case-by-case basis. Normally this would be done when there is a clear idea that requirements would apply and what type of information would be needed. This communication would most likely be direct (phone, meeting) and **supported by letters or questionnaires.***

*2) Information can be requested **in a standardised form (e.g. questionnaire)** from all actors up the supply chain. The request should be targeted using cut-offs for amounts and specifying what information is needed and what isn't. This request could be used e.g. to identify the registered uses of substances/preparations used in the article or to find out, whether or not certain substances are used at all.*

La necessità di rispondere (o di realizzare) tali quesiti impone che le imprese impattino con concetti nuovi e considerino la loro posizione all'interno di un quadro molto mutato dal passato

E' fondamentale quindi che l'informazioni sugli obblighi del Regolamento siano diffuse capillarmente sia a tutta la filiera di fornitura sia all'interno delle varie aziende

Focalizziamoci sui settori AUTOMOTIVE ed ELETTRONICA /
ELETTROTECNICA


Settore AUTOMOTIVE

Nel mondo dell'auto, ogni carmakers ha inviato una lettera ai tutti i fornitori con allegato un questionario per individuare eventuali situazioni critiche

Settore AUTOMOTIVE

Nel mondo dell'auto, ogni carmakers ha inviato **una lettera** ai tutti i fornitori con allegato un questionario per individuare eventuali situazioni critiche

Una nota informativa è già stata inviata a tutti i fornitori ed utenti di IMDS con indicazioni generali sul REACH



L'industria automobilistica a livello europeo (ACEA) ha realizzato delle linee guida, pubblicate sul sito <http://www.acea.be/index.php/news/category/reach>

La versione italiana è del maggio 2008 (in questi giorni si sta lavorando sulle revisioni)

L'Industria automobilistica è costituita da costruttori di veicoli e da numerose filiere ...


Può avere diversi ruoli all'interno della catena REACH: utente a valle e importatore.

UTENTE A VALLE:

1. utilizzatore di sostanze/preparati
2. produttore di articoli

IMPORTATORE:

1. di sostanze/preparati
2. di articoli



Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

I rappresentanti di tutte le principali case automobilistiche (ACEA, JAMA; KAMA), la catena di fornitura Europea automobilistica (CLEPA), AIAG (Produttori di veicoli e fornitori Nord Americani) hanno realizzato una Task Force per il REACH (TF-REACH)

La TF mira a stabilire una lista comune ed una strategia di comunicazione esterna e ad armonizzare il processo di implementazione REACH nel settore

Task Force REACH è sostenuta da:



JAMA



Kama



CLEPA
European Association of
Automotive Suppliers

VDA

Verband der
Automobilindustrie



NB:

Le Linee-guida dell' Industria Automobilistica sono concepite per fornire un aiuto pratico agli utilizzatori finali (DU) di sostanze e/o preparati e/o articoli nei loro processi industriali

Sono anche indirizzate ai produttori ed importatori di articoli: sono un promemoria per assistere le imprese alla concreta preparazione per REACH

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

ACEA
EUROPEAN AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATION

HOME | PRESS ROOM | STATISTICS | PUBLICATIONS | EVENTS | ADMISSIONS | CONTACT US

search article

MENU

- DOE EMISSIONS
- ENVIRONMENTAL TRACK RECORD
- ROAD SAFETY
- COMPETITIVENESS
- INDUSTRY AND ECONOMY
- REGULATION AND STANDARDS
- TAXATION
- TRADE
- INTELLECTUAL PROPERTY
- RESEARCH AND DEVELOPMENT
- FUELS
- ECO-DRIVING
- REACH
- TRANSPORT AND MOBILITY
- TRUCKS, VANS AND BUSES
- ACEA MEMBERS
- COUNTRY PROFILES
- LINKS WEBSITES

You are here: REACH

REACH

REACH has significant implications for the European automotive industry. New European legislation on the use of chemicals, called REACH – an abbreviation of Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals – is coming in to force by June 2007.

GUIDELINES

In preparation for REACH, representatives of all the major vehicle manufacturers and the automotive supply chain formed a Task Force on REACH. The Task force has issued a Guideline and complementary documents in several languages. These documents are available for download - free of charge - by clicking on the links listed below.

- » AIG-REACH V2.1 ES ZIP (Updated 10/10/2006)
- » AIG-REACH V2.1 EN ZIP (updated 17/09/2006)
- » AIG-REACH V2.1 FR ZIP (Updated 17/09/2006)
- » AIG-REACH V2.1 DE ZIP (Updated 17/09/2006)
- » AIG-REACH V2.1 IT ZIP (Updated 29/05/2006)
- » AIG-REACH V2.1 JP ZIP (Updated 01/07/2006)
- » AIG-REACH V2.1 KOR ZIP (Updated 01/07/2006)

TOP ISSUES

- » **CARS 21** – better regulation for increased competitiveness
- » **ECO-DRIVING** – or how drivers can make a difference

EVENTS

- » **04/11/06: Automotive Industry in the New EU Member States**
- » **10/12/06: Matching the Transport Challenges**

more events...

MARKET & ECONOMY

- » **Passenger cars:** 8.2% drop in registrations as financial crisis further affects European car markets
- » **Commercial vehicles:** Registrations down 3.2% eight months into 2008
- » **Financial crisis:** fall-out adds to pressure on auto

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH




AIG-2.1_Italiano



Copia di 8-Steps
compliance schedule
Final - Italiano



Lettera di
consapevolezza



Lettera di richiesta della
dichiarazione d'interessi

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA LINEE GUIDA

REACH

Versione 2.1



Task Force REACH è sostenuta da:



JAMA



KAMA



VDA



Sommario	4
Prefazione: riguardo questa guida	5
Capitolo 1 - Introduzione: REACH e l'Industria Automobilistica	6
Capitolo 2: Principali Definizioni ed Acronimi	8
2.1 Principali definizioni	8
2.2 Acronimi	14
Capitolo 3: "Dati e scadenze importanti da ricordare"	16
Capitolo 4: Linee guida	18
4.1 Lineaguida 1: Ruoli all'interno della catena di fornitura	18
4.2 Lineaguida 2: Obiettivi ed Esenzioni	20
4.3 Lineaguida 3: Inventario Sostanze	22
4.4 Lineaguida 4: Importazioni di sostanze/preparati/articoli	25
4.5 Lineaguida 5: Obblighi di Comunicazione attraverso la catena di fornitura	28
4.6 Lineaguida 6: Report Sicurezza Chimica (CSR) dell'utilizzatore e valle (DU) e report all'Agenzia	33
4.7 Lineaguida 7: Registrazione di Sostanze in articoli	34
4.8 Lineaguida 8: Notifica di sostanze in articoli	37
4.9 Lineaguida 9: Requisiti di Comunicazione per le sostanze in articoli	38
4.10 Lineaguida 10: Procedure di Autorizzazione	40
4.11 Lineaguida 11: Lista Progetti di Implementazione del REACH	43
4.12 Lineaguida 12: Helpdesks e strumenti d'informazione	44
4.13 Lineaguida 13: Helpdesks Gestiti da Industria	45
Capitolo 5: Conformità al REACH - processo passo dopo passo	46
5.0 REACH Diagramma di Flusso 0 - Navigazione Diagrammi di Flusso	47
5.1 REACH Diagramma di Flusso 1 - Registrazione di sostanze/sostanze nei preparati	48
5.2 REACH Diagramma di Flusso 2 - Procedure di autorizzazione al REACH	49
5.3 REACH Diagramma di Flusso 3 - Registrazione di sostanze intenzionalmente rilasciate dagli articoli	50
5.4 REACH Diagramma di Flusso 4 - Notificazione di sostanze negli articoli	51
5.5 REACH Diagramma di Flusso 5 - Come utilizzare il Rappresentante Unico	52
5.6 REACH Diagramma di Flusso 6 - Obblighi per gli Importatori	53
Capitolo 6: Catalogo AJC di conformità ad 8 passi	54
Allegato A: Sulla Task Force REACH (TF-REACH)	57
Allegato B: Lettera di Consapevolezza	60
Allegato C: Lettera di richiesta di dichiarazione degli inventari	62
Allegato D: Frequently Asked Questions (FAQ)	64
Allegato E: REACH - Matrice di Identificazione Fornitore a Rischio	71
Allegato F: Lista delle modifiche	72

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Microsoft Excel - Copia di 8-Steps compliance schedule Final - It

File Modifica Visualizza Inserisci Formato Strumenti Dati F

E47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

A B C

REACH - AIG 8 step compliance schedu

as of: December 10th, 2007

Passo	Attività
CONSAPEVOLEZZA DEL REACH	
1.0	Richiedere / definire i dati di contatto del rappresentante REACH della vostra impresa e dei vostri fornitori
1.1	Sviluppare un team interno gestito dal rappresentante REACH per fornirvi guida generale Possibili partecipanti: R&D Acquisti Pianificazione Overseas Sales Organisations Stabilimenti Europei (EH&S) Ufficio Legale Qualità
1.2	Identificare la vostra persona di contatto REACH per le comunicazioni e Sotto il REACH la comunicazione è richiesta tra le entità giuridiche di ciascuna compagnia. Dal momento che una compagnia ha molto spesso molte entità legali, la comunicazione può essere difficile da gestire. I raccomanda di appuntare entro una compagnia un rappresentante il quale è il punto di contatto ed il responsabile per gestire la comuni interna aziendale per tutte le entità giuridiche. Si raccomanda che questa persona sia locata in Europa.
1.3	Identificare tutte le persone giuridiche interessate da REACH
1.4	Invio della lettera di consapevolezza del REACH a tutti i fornitori / rinvio delle risposte dei fornitori
1.5	Identificare il rappresentante REACH dei fornitori
1.6	Identificare i fornitori a basso, medio ed alto rischio e definire l'approccio di gestione di ogni categoria.

Start AIG-2.1_Itali... Microsoft Po... AIG-2.1_Itali...

1) CONSAPEVOLEZZA DEL REACH

Richiedere / definire i dati di contatto del rappresentante REACH della vostra impresa e dei vostri fornitori

2) INVENTARIO DELLE SOSTANZE

Identificare tutte le sostanze, le preparazioni e gli articoli che rientrano nel REACH

3) DICHIARAZIONE D'INTENTI

Identificare le sostanze che NON verranno pre-registrate da un fornitore

4) INFORMAZIONE AL FORNITORE IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE SOSTANZE/PREPARATI

Identificare tutte le sostanze/preparazioni per cui NON c'è intenzione di procedere alla registrazione per il vostro utilizzo

5) IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE/PREPARATI PER CUI NON C'E' INTENZIONE DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE PER IL PROPRIO UTILIZZO

Invio di una lettera a tutti i fornitori chiedendo la Dichiarazione d'Intenti; Reperire le risposte dei fornitori in merito all'intenzione di registrare i propri utilizzi

6) SVHCs

Quali articoli e materiali è probabile che contengano sostanze da includere nell'elenco delle sostanze da registrare / Allegato XIV (elenco sostanze da registrare) (..)

Sistemi esistenti per il report delle sostanze (es. IMDS, MACSI etc.) possono essere usati per l'inventario. Prerequisito per un corretto reporting delle sostanze è una lista di sostanze dichiarabili continuamente aggiornata. Quando vengono aggiunte nuove SVHC alla lista candidate, un aggiornamento dell'informazione sostanze riportate è necessario

7) MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI

Identificare tutte le misure di gestione dei rischi secondo SDS

8) VERIFICARE LA CONFORMITA' AGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE

Verificare se le condizioni del vostro utilizzo e gli utilizzi dei vostri clienti sono conformi alle prescrizioni del fornitore

[CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA]

[Date]

Agli Amministratori delegati di tutti i fornitori

Oggetto: Nuova regolamentazione sui Prodotti Chimici (REACH) dell'Unione Europea (EU)

Dal giugno 2007, **La Regolamentazione europea (EC) 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei Prodotti Chimici (REACH)** è entrata in vigore.

REACH riguarda tutti i settori industriali, compresa l'industria automobilistica (AI). Trattandosi di un settore costituito da case automobilistiche e da molti fornitori nell'ambito della filiera, sono previsti vari ruoli ed obblighi ai sensi di REACH. È richiesta l'azione da parte degli OEM e dei fornitori, alcune immediate ed altre nei prossimi 11 anni e oltre.

Uno dei requisiti di REACH è che i produttori e gli importatori hanno l'obbligo di registrare, per ogni persona giuridica, le sostanze in quanto tali oppure presenti in preparazioni da loro prodotte ed importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno (per produttore/importatore), salvo se la sostanza è esente da registrazione. I requisiti di registrazione sono anche applicabili alle sostanze intenzionalmente rilasciate dagli articoli in certe condizioni, in questo caso il produttore/importatore dell'articolo è responsabile della registrazione.

È d'importanza chiave sfruttare i vantaggi dell'opzione di pre-registrazione ai sensi della normativa REACH. La pre-registrazione delle sostanze in quanto tali, utilizzate in preparazioni o delle sostanze rilasciate intenzionalmente da articoli avverrà fra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008. Eseguire la pre-registrazione per un periodo transitorio prima del processo di registrazione permette di continuare la produzione e l'utilizzo delle sostanze fino al 2010 - 2018, secondo il tonnellaggio annuo. **Senza pre-registrazione, le sostanze devono essere registrate immediatamente. Senza registrazione, le sostanze non possono essere immesse sul mercato nell'ambito dell'UE. La pre-registrazione è gratis e molto semplice, sono richieste solo alcune informazioni di base.**

Vogliate considerare che:

Le imprese che non si conformano a REACH non avranno mercato.

REACH può ostacolare la continuità dell'attività e le filiere possono essere interrotte.

Le imprese che comprendono le implicazioni per l'attività e gli impatti di REACH e sviluppano dei piani d'azione strategici saranno in vantaggio rispetto a quelle che non lo faranno.

Lettera di consapevolezza

[CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA]

[Date]

Agli Amministratori delegati di tutti i fornitori

Oggetto: Nuova regolamentazione sui Prodotti Chimici (REACH) dell'Unione Europea (EU)

Dal giugno 2007, **La Regolamentazione europea (EC) 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei Prodotti Chimici (REACH)** è entrata in vigore.

REACH riguarda tutti i settori industriali, compresa l'industria automobilistica (AI). Trattandosi di un settore costituito da case automobilistiche e da molti fornitori nell'ambito della filiera, sono previsti vari ruoli ed obblighi ai sensi di REACH. È richiesta l'azione da parte degli OEM e dei fornitori, alcune immediate ed altre nei prossimi 11 anni e oltre.

Uno dei requisiti di REACH è che i produttori e gli importatori hanno l'obbligo di registrare, per ogni persona giuridica, le sostanze in quanto tali oppure presenti in preparazioni da loro prodotte ed importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno (per produttore/importatore), salvo se la sostanza è esente da registrazione. I requisiti di registrazione sono anche applicabili alle sostanze intenzionalmente rilasciate dagli articoli in certe condizioni, in questo caso il produttore/importatore dell'articolo è responsabile della registrazione.

È d'importanza chiave sfruttare i vantaggi dell'opzione di pre-registrazione ai sensi della normativa REACH. La pre-registrazione delle sostanze in quanto tali, utilizzate in preparazioni o delle sostanze rilasciate intenzionalmente da articoli avverrà fra il 1 giugno e il 1 dicembre 2008. Eseguire la pre-registrazione per un periodo transitorio prima del processo di registrazione permette di continuare la produzione e l'utilizzo delle sostanze fino al 2010 - 2018, secondo il tonnellaggio annuo. **Senza pre-registrazione, le sostanze devono essere registrate immediatamente. Senza registrazione, le sostanze non possono essere immesse sul mercato nell'ambito dell'UE. La pre-registrazione è gratis e molto semplice, sono richieste solo alcune informazioni di base.**

Vogliate considerare che:

Le imprese che non si conformano a REACH non avranno mercato.

REACH può ostacolare la continuità dell'attività e le filiere possono essere interrotte.

Le imprese che comprendono le implicazioni per l'attività e gli impatti di REACH e sviluppano dei piani d'azione strategici saranno in vantaggio rispetto a quelle che non lo faranno.

Lettera di consapevolezza

Al fine di prepararsi per REACH, i rappresentanti di tutte le maggiori case automobilistiche e la filiera dei relative fornitori in tutto il mondo hanno sviluppato "una Linea guida dell'Industria Automobilistica su REACH" che possa servire per avere una rapida panoramica su REACH, i suoi requisiti e le azioni raccomandate che ne derivano. Questa linea guida è disponibile sul sito www.acea.be/reach.

La presente lettera di "consapevolezza" con alcune raccomandazioni e richieste d'informazione è considerata l'inizio della comunicazione all'interno della filiera dell'industria automobilistica richiesta da REACH. Seguiranno altre cose.

Vogliate rispondere con le vostre informazioni [Data] richieste nella Comunicazione Standard ed i documenti relativi alla Filiera

Distinti saluti

Lettera di consapevolezza

[CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA]

[Date]

Per raggiungere le persone di contatto di tutti i fornitori

Oggetto: Richiesta di chiarimento delle vostre intenzioni ai sensi della normativa REACH (Regolamento UE sulle sostanze chimiche).

A seguito della nostra lettera di consapevolezza [data], nella quale vi informavamo in merito al nuovo Regolamento comunitario Nu. 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH), che è entrato in vigore il 1 giugno 2007, ora vi chiediamo di fornirci chiarimenti in merito alle vostre intenzioni.

Come già spiegato nella nostra lettera di consapevolezza, REACH interessa tutti i settori industriali. Trattandoci di un settore costituito da case automobilistiche e da molti fornitori nell'ambito della filiera, sono previsti vari ruoli ed obblighi ai sensi di REACH. E' richiesta l'azione da parte degli OEM e dei fornitori, alcune immediate ed altre nei prossimi 11 anni e oltre.

E' estremamente importante che tutti gli attori della filiera comprendano i loro doveri ed effettuino le azioni necessarie in modo tempestivo al fine di evitare l'interruzione della filiera. Uno strumento di pianificazione importante sono le Linee guida dell'Industria Automobilistica (AIG) su REACH, la cui seconda versione (v2.0) è stata emessa all'inizio del 2008. L'ultima versione dell'AIG può essere scaricata gratis dal sito www.acea.be/reach. Vorremmo richiamare la vostra attenzione al fatto che sono state apportate delle modifiche rispetto alla prima versione dell'AIG, soprattutto al programma di conformità in 0 fasi (Capitolo 6).

Vogliate trovare in allegato un questionario sui compiti raccomandati nel programma di conformità AIG. Vi chiediamo cortesemente di compilarlo e rispondere al più presto, ma non oltre il **30 Giugno 2008** inoltrandolo a [indirizzo di contatto del mittente per le questioni REACH]. Per rispondere a queste domande, ci aspettiamo che dubiate porre delle domande alla vostra filiera e ricevere dalle risposte entro la data prevista. Lo scopo di questa comunicazione è di creare una risposta standardizzata, che minimizzi la duplicazione degli sforzi per fornire risposte ad ogni cliente.

Vi chiediamo solamente di confermare le vostre intenzioni, per cui il presente questionario è da considerarsi un'opportunità per migliorare ulteriormente il nostro rapporto d'affari. Una risposta ritardata o incompleta solleverebbe la preoccupazione che le nostre responsabilità legali ai sensi di REACH sono a rischio e quindi potremmo dover essere costretti a cercare un fornitore alternativo.

Si prega di notare che rispondere al questionario allegato non significa che siete conformi alla normativa REACH. Comunque, rispondendo, vorrà ad instaurarci una fiducia reciproca nella nostra abilità di conformarci alla normativa REACH.

Distinti saluti

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Richiesta chiarimento circa le intenzioni dei fornitori

[CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA]

[Date]

Per raggiungere le persone di contatto di tutti i fornitori

Oggetto: Richiesta di chiarimento delle vostre intenzioni ai sensi della normativa REACH (Regolamento UE sulle sostanze chimiche).

A seguito della nostra lettera di consapevolezza [data], nella quale vi informavamo in merito al nuovo Regolamento comunitario No. 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH), che è entrato in vigore il 1 giugno 2007, ora vi chiediamo di fornirci chiarimenti in merito alle vostre intenzioni.

Come già spiegato nella nostra lettera di consapevolezza, REACH interessa tutti i settori industriali. Trattandoci di un settore costituito da case automobilistiche e da molti fornitori nell'ambito della filiera, sono previsti vari ruoli ed obblighi ai sensi di REACH. E' richiesta l'azione da parte degli OEM e dei fornitori, alcune immediate ed altre nei prossimi 11 anni e oltre.

E' estremamente importante che tutti gli attori della filiera comprendano i loro doveri ed effettuino le azioni necessarie in modo tempestivo al fine di evitare l'interruzione della filiera. Uno strumento di pianificazione importante sono le Linee guida dell'Industria Automobilistica (AIG) su REACH, la cui seconda versione (v2.0) è stata emessa all'inizio del 2008. L'ultima versione dell' AIG può essere scaricata gratis dal sito www.acea.be/reach. Vorremmo richiamare la vostra attenzione al fatto che sono state apportate delle modifiche rispetto alla prima versione dell' AIG, soprattutto al programma di conformità in 3 fasi (Capitolo 6).

Vogliate trovare in allegato un questionario sui compiti raccomandati nel programma di conformità AIG. Vi chiediamo cortesemente di compilarlo e rispondere al più presto, ma non oltre il **30 Giugno 2008** inoltrandolo a [indirizzo di contatto del mittente per le questioni REACH]. Per rispondere a queste domande, ci aspettiamo che dubbiate porre delle domande alla vostra filiera e ricevere delle risposte entro la data prevista. Lo scopo di questa comunicazione è di creare una risposta standardizzata, che minimizzi la duplicazione degli sforzi per fornire risposte ad ogni cliente.

Vi chiediamo solamente di confermare le vostre intenzioni, per cui il presente questionario è da considerarsi un'opportunità per migliorare ulteriormente il nostro rapporto d'affari. Una risposta ritardata o incompleta solleverebbe la preoccupazione che le nostre responsabilità legali ai sensi di REACH sono a rischio e quindi potremmo dover essere costretti a cercare un fornitore alternativo.

Si prega di notare che rispondere al questionario allegato non significa che siete conformi alla normativa REACH. Comunque, rispondendo, vorrà ad instaurarsi una fiducia reciproca nella nostra abilità di conformarci alla normativa REACH.

Distinti saluti

[CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA]

[Date]

Per raggiungere le persone di contatto di tutti i fornitori

Oggetto: Richiesta di chiarimento delle vostre intenzioni ai sensi della normativa REACH (Regolamento UE sulle sostanze chimiche).

A seguito della nostra lettera di consapevolezza [data], nella quale vi informavamo in merito al nuovo Regolamento comunitario No. 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione della Sostanze Chimiche (REACH), che è entrato in vigore il 1 giugno 2007, ora vi chiediamo di fornirci chiarimenti in merito alle vostre intenzioni.

Come già spiegato nella nostra lettera di consapevolezza, REACH interessa tutti i settori industriali. Trattandosi di un settore costituito da case automobilistiche e da molti fornitori nell'ambito della filiera, sono previsti vari ruoli ed obblighi ai sensi di REACH. E' richiesta l'azione da parte degli OEM e dei fornitori, alcune immediate ed altre nei prossimi 11 anni e oltre.

E' estremamente importante che tutti gli attori della filiera comprendano i loro doveri ed effettuino le azioni necessarie in modo tempestivo al fine di evitare l'interruzione della filiera. Uno strumento di pianificazione importante sono le Linee guida dell'Industria Automobilistica (AIG) su REACH, la cui seconda versione (v2.0) è stata emessa all'inizio del 2008. L'ultima versione dell'AIG può essere scaricata gratis dal sito www.acea.it/reach. Vorremmo richiamare la vostra attenzione al fatto che sono state apportate delle modifiche rispetto alla prima versione dell'AIG, soprattutto al programma di conformità in 8 fasi (Capitolo 6).

Vogliate trovare in allegato un questionario sui compiti raccomandati nel programma di conformità AIG. Vi chiediamo cortesemente di compilarlo e rispondere al più presto, ma non oltre il **30 Giugno 2008** inoltrandolo a [indirizzo di contatto del mittente per le questioni REACH]. Per rispondere a queste domande, ci aspettiamo che dobbiate porre delle domande alla vostra filiera e ricevere delle risposte entro la data prevista. Lo scopo di questa comunicazione è di creare una risposta standardizzata, che minimizzi la duplicazione degli sforzi per fornire risposte ad ogni cliente.

Vi chiediamo solamente di confermare le vostre intenzioni, per cui il presente questionario è da considerarsi un'opportunità per migliorare ulteriormente il nostro rapporto d'affari. Una risposta ritardata o incompleta solleverebbe la preoccupazione che le nostre responsabilità legali ai sensi di REACH sono a rischio e quindi potremmo dover essere costretti a cercare un fornitore alternativo.

Si prega di notare che rispondere al questionario allegato non significa che siete conformi alla normativa REACH. Comunque, rispondendo, verrà ad instaurarsi una fiducia reciproca nella nostra abilità di conformarci alla normativa REACH.

Distinti saluti

Dichiarazione d'intenti per l'adeguamento a REACH

Potreste avere risposte diverse per i vari "Prodotti" che ci fornite (che possono essere Sostanze, Preparazioni o Articoli secondo la terminologia REACH) e potreste dover inviare una scheda a parte per ogni categoria di prodotto. Vogliate crocettare le caselle corrispondenti ai prodotti che rientrano in questa scheda:

Sostanze Preparazioni Articoli

1. Noi (il fornitore) confermiamo di essere conformi ai requisiti REACH.
 Sì No
2. Se la nostra società è extraeuropea/ extra EEA garantiremo che voi, il nostro cliente, non abbiate la necessità di agire in qualità di importatore ai sensi di REACH, es. nominando un Rappresentante Unico. Noi rispondiamo alle domande da 3 a 8 per conto del nostro importatore/rappresentante unico.
 Sì No
3. L'intenzione è che tutte le sostanze presenti nei prodotti che vi forniamo, che richiedono la registrazione, vengano pre-registrate da noi o da un attore a monte della nostra filiera.
 Sì (if Sì, go to Q5) No
4. Vi invieremo un elenco di "prodotti" forniti a voi contenenti sostanze che non devono essere pre-registrate.
 Sì No
5. Vi confermiamo, o abbiamo confermato con gli attori nella nostra filiera, che la nostra intenzione è di registrare per i vostri utilizzi, le sostanze pre-registrate da noi o da loro.
 Sì No
6. Entro il 30 novembre 2008, vi invieremo un elenco di tutti i "prodotti" che contengono sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze da registrare (vedere linea guida e strumenti al para 6.1 dello schema di conformità AIG e l'articolo 57 del REACH).
 Sì No Nulla di atteso
7. Vi invieremo un elenco di tutti i "prodotti" che contengono le sostanze presenti sull'elenco delle sostanze da registrare entro 45 giorni dalla sua pubblicazione o conferma che nessuna è contenuta nei prodotti (vedere para 6.3 dello schema di conformità AIG e l'articolo 57 del REACH).
 Sì No
8. Dialogheremo con voi e con i nostri fornitori in merito alle misure da adottare per il corretto utilizzo e per la sicurezza (FMM) per le sostanze e le preparazioni che vi forniamo.
 Sì No Non applicabile

Sistemi esistenti per il report delle sostanze (es. IMDS, etc.) possono essere usati per l'inventario. Prerequisito per un corretto reporting delle sostanze è una lista di sostanze dichiarabili continuamente aggiornata.

Ad es., quando vengono aggiunte nuove SVHC alla candidate list, un aggiornamento dell'informazione sostanze riportate è necessario

L'IMDS è una iniziativa congiunta di grande case automobilistiche per razionalizzare l'impiego dei materiali nel settore automobilistico

Archivia e consente la gestione di tutti i materiali utilizzati nella costruzione di veicoli

Breve nota sul Sistema IMDS

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Veicolo	modello	disegni
FIAT Bravo 1.9 multijet 120cv dynamic	198	1138
FIAT Bravo	198	5928
FIAT 500 1.2 69cv Lounge	150	852
FIAT 500	150	4383
FIAT G Punto 1.3 multijet 16v 75cv dynamic	199	878
FIAT G Punto	199	9517
FIAT Ducato Furgone Lastrato	250	1308
FIAT Ducato	250	5956



Per ciascuna vettura si contano migliaia di disegni (materiali diretti, cioè che vengono utilizzati per costruire l'auto) che spaziano dai preparati agli articoli, con differente complessità dalla vite al kit sedili. A questi si devono ancora aggiungere anche i materiali legati ai processi.



Breve nota sul Sistema IMDS

- Considerando una media di 4000 disegno/modello sono coinvolti circa 110.000 materiali diretti.
- Per gestire questa enorme mole di dati negli anni 2000 l'industria automobilistica ha messo a punto un programma di gestione dati: il sistema IMDS, un software di acquisizione dati basato su tecnologia WEB
- Nato per ottemperare ai vincoli tecnici imposti dalla direttiva ELV il sistema sta evolvendo per la gestione dei materiali e delle sostanze.

Breve nota sul Sistema IMDS

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

947 CS. PLANCIA G... 04620061 / 1 (ID del nodo 04620061)

GADSL

- 947 CS. PLANCIA GDX SE/SOL. 808
 - 947 PLANCIA GDX SALDATA (80)
 - 947 PLANCIA GDX RIFILATA (8)
 - 947 PLANCIA GDX SCHUM. (800)
 - 937 CONDOTTO ARIA GDX SEM.
 - VITE AUT. 10P(4,8)X19 TC TORX R/A PIAN
 - PUNTO METALLICO
 - MADREVITE / METAL NUT
 - staffa per vite
 - staffa per vite autoflettante st. 3,5
 - staffella per vite
 - VITE AUT. 6P(3,5)X18 TC EI R/A PIAN Fe/Z
 - CPL. BLOCC.RIT.MOSTRINA
 - FELT
 - MOLLETTA / CLIP
 - MOLLETTA / CLIP
 - STAFFA FISS. INS. SOTTOPI.
 - SCONTRINO DISP. A/C CASSETTO ALFA 937
 - Guarnizione Plancia - 8348/1250
 - Insonorizzante Lato Dx
 - Insonorizzante Lato Sx
 - TAMPONCINO
 - 937 FELTRINO ADESIVO
 - Briglia Antenna code 937
 - Diffusore lat sx 937
 - Diffusore lat dx 937
 - defroster lat dx 937
 - defroster lat sx 937
 - diffusore centrale 937

947 CS. PLANCIA G... 04620061 / 1 (ID del nodo 04620061)

GADSL

- 947 CS. PLANCIA GDX SE/SOL. 808
 - 947 PLANCIA GDX SALDATA (80)
 - 947 PLANCIA GDX RIFILATA (8)
 - 947 PLANCIA GDX SCHUM. (800)
 - 937 INSERTO PLANCIA C/DISTA
 - 937 INSERTO PLANCIA O.DX.S
 - ABS 105.65
 - Acrylonitrile-butadiene-
 - OF-Fibre

947 RIVESTIM. PLANCIA GDX (80)

- Beneron S6 Alfa 147+OT nero
 - PVC-ABS-sheeting
 - PVC
 - ABS
 - Acrylonitrile/Butadiene c
 - Ethylene-vinyl acetate c
 - bis(2-propylheptyl) phth
 - 1,2-Benzenedicarboxyli
 - Pigment portion, not to c
 - Inorganic Ingredient, not
 - Organic Ingredient, not 1

• IMDS è il sistema di certificazione adottato da Fiat per tutti i materiali e le sostanze.

• Fiat richiede una scheda MDS per tutti i numeri di disegno.

• La scheda MDS descrive nel dettaglio tutti i materiali e le sostanze che compongono il componente.

Breve nota sul Sistema IMDS

Settore ELETTRONICO / ELETTROTECNICO

Speaking for European engineering

ORGALIME

ABOUT ORGALIME | ISSUES | POSITIONS | NEWS & EVENTS | PUBLICATIONS | WORKING ENVIRONMENT | MEMBERS AREA

You are here: Homepage

Last update 17.10.2008

Orgalime today

ORGALIME - The European Engineering Industries Association representing the interests of the Mechanical, Electrical, Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries [more]

Orgalime In-Brief
Privacy by SafeSubscribe™

ELECTRICAL & ELECTRONIC | **MECHANICAL** | **METALWORKING**

Pictures courtesy of Alfa Laval, Cetim, Erkkila and Siemens AG.

SITEMAP | CONTACT US | SEARCH

LATEST NEWS	LATEST POSITIONS	RECENTLY PUBLISHED
<p>8/9/2008 - Electra - CNN World Report</p> <p>16/7/2008 - Sustainability Action Plan: an opportunity?</p> <p>10/7/2008 - Soaring steel prices add to inflation worries</p>	<p>11/7/2008 - Commission proposal for an amendment of Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community</p> <p>10/7/2008 - WTO NAMA negotiation</p> <p>23/6/2008 - Standardisation, innovation and the role of standards in support to EU legislation</p>	<p>Annual Report 2007/8 - Download now</p> <p>Electra Report 'Twenty Solutions for Growth: Investment to 2020 and Beyond' (View Reportage)</p> <p>Orgalime REACH guide (May 08) - A practical guide for downstream users, article producers and article importers.</p> <p>Model for an International Technology License (EN, FR & DE)</p> <p>Orgalime General Conditions ("e" version)</p>

<http://www.orgalime.org/>

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



ORGALIME GUIDES

(ELECTRONIC VERSION)

- Home
- Download guides
- Lost password
- Contact
- About Orgalime

Welcome

Dear Customer,

On this website you can download an electronic version of the following Orgalime charge:

- WEEE & RoHS Scope Guide, January 2006
- Orgalime RoHS Guide, March 2006, updated January 2007
- Orgalime Practical Guide for downstream users, article producers and article importers, understanding REACH, May 2007, updated May 2008
- Pressure Equipment Directive - Orgalime Guide, May 1999, updated April 2007
- Orgalime Guide Assembly under PED

For downloading the electronic file please follow the following steps:

Registration:

You will first have to register your company/organisation details on this website before downloading these publications in electronic format. The information you provide when registering is for internal use only and will not be passed on to third parties. By registering, you will in future also have the possibility of receiving further updates of Orgalime's guides, on other activities related to our work on legislation and on other Orgalime publications.

Download:

Once your account has been created and you are logged in, you will also be asked to accept the terms and conditions of the licence agreement. The agreement covers exclusively the language versions of the downloaded publication in your internal information system. It also covers the right for these parties to print out paper copies of the guide received electronically and to use such copies solely for their own personal use. The agreement also includes the right to store Orgalime's licensed documents on an **open Internet** website. Parties receiving the electronic guide from the licensee may neither sell it to third parties by electronic means, nor publish it on the internet.

[START HERE](#)

Lost password or change of company details:

If you have already registered at this site but have forgotten your password, you can recover it by following this link: [Click here](#) to receive a new password. You can also access the [Customer Area](#) [here](#) for viewing or updating your company details.

Please note:

If you wish to order a paper copy of the WEEE & RoHS Scope Guide, please contact your Orgalime [member federation](#) in your country. If you are based e.g. in the EU4 countries with no Orgalime member you can order the paper copy directly from the [Secretariat](#).

Should you be interested in information about our other Orgalime publications (Conditions, Model Forms and Guides), please click [here](#), or if you wish to obtain the Orgalime General Conditions in electronic format, [click here](#).



ORGALIME GUIDE

A practical guide
for downstream users,
article producers and article importers
to understanding

Regulation N°1907/2006 on the
Registration, Evaluation, Authorisation
of Chemicals (REACH)

published in N° L396 of the Official Journal
of the European Union on
30 December 2006

May 2007
Last update: May 2008

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Contents	
Foreword	1
Chapter 1: Introduction to Regulation N°1907/2006 on REACH	4
1.1. How REACH developed historically	4
1.2. Basic facts about REACH	4
Chapter 2: Main definitions and acronyms	6
2.1. Definitions	6
2.2. Acronyms	6
Chapter 3: Important dates and deadlines to remember	9
Chapter 4: How to comply with REACH step by step	11
4.1. Quick screen 1: Registration of substances used in industrial (including engineering) processes	12
4.2. Quick screen 2: Authorisation procedure	13
4.3. Quick screen 3: Registration of substances in articles	14
4.4. Quick screen 4: Notification of substances in articles and communication requirements	15
Chapter 5: Guidelines on specific aspects of REACH	18
5.1. Guideline 1: Roles in the supply chain	18
5.2. Guideline 2: Scope and exemptions	18
5.3. Guideline 3: Substance inventory	20
5.4. Guideline 4: Import of substances/preparations/articles	22
5.5. Guideline 5: Communication obligations along the supply chain	24
5.6. Guideline 6: Downstream user chemical safety report	30
5.7. Guideline 7: Registration of substances in articles	31
5.8. Guideline 8: Notification of substances in articles	34
5.9. Guideline 9: Communication requirements on substances in articles	37
5.10. Guideline 10: Authorisation procedure	38
5.11. Guideline 11: Restriction procedure	42
5.12. Guideline 12: Implementing legislation	45
5.13. Guideline 13: List of European Chemicals Agency guidance documents and REACH Implementation Projects (RIPs)	46
5.14. Guideline 14: List of helpdesks and tools of EU and national authorities	40
5.15. Guideline 15: Industry-run guidance and helpdesks	53
Chapter 6: Flowchart "REACH timelines and main obligations"	54
Annex: Orgalime model letter for communication in the supply chain	55
List of Orgalime member associations	60



ORGALIME GUIDE

**A practical guide
for downstream users,
article producers and article importers**

to understanding

**Regulation N°1907/2006 on the
Registration, Evaluation, Authorisation
of Chemicals (REACH)**

published in N° L396 of the Official Journal
of the European Union on
30 December 2006

May 2007
Last update: May 2008

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

ANNEX: Orgalime model letter for structuring communication between engineering companies and upstream suppliers: pre-registration and registration of substances on their own, in preparations or in articles



(Letter to be adapted according to your company's needs)

Object: REACH Regulation N°1907/2006¹

Date

Dear Supplier,

The European "REACH" Regulation N°1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals entered into force on 1 June 2007. While setting new rules for the management of chemical substances, REACH leads to the need for more communication between customers and suppliers on the substances, preparations and articles they buy and sell. Given the new legal requirements, we are writing to you to request some information about substances on their own, in preparations, and in articles that you supply to us, in order to allow us to fulfil our legal obligations under REACH.

You will therefore find enclosed in this letter our requests concerning:

1. Your policy towards pre-registration and registration of substances on their own, in preparations or intentionally released from articles. To ensure smooth continuity of business, our common interest is that all substances on their own and/or in preparations and/or intentionally released from articles that you supply to us are pre-registered (between 1 June and 1 December 2008) and then registered.
2. For our suppliers outside the European Union (EU), whom you have or will nominate as your "only representative" in the EU, fulfilling the obligations of importers under REACH.
3. Details of the contact person responsible for REACH issues.

These requests are detailed in Annex I of this letter. To facilitate communication, we would suggest that you use the model questionnaire outlined in Annex II to respond. You will also find some background information about REACH in Annex III.

If you are not in a position to answer our requests, would you please forward this letter to your upstream suppliers acting as registrants/having the requested information available and inform us as soon as possible, preferably by (to be completed)

Please note that this is a first communication letter that will be followed by further requests regarding the inclusion of our uses/brief description of uses in your registration dossier. We will also request information on substances of very high concern present in articles at the latest when the candidate list is available with a view to accomplishing our legal obligations under REACH. In order to prepare for this, we kindly ask you to already forward to us now any information on substances of very high concern you may have. In case of authorisation procedure for a substance of very high concern that we are using, information will follow.

Please return the requested information to: (name of company sending the letter)

We thank you for your time and hope to hear from you soon.

Yours sincerely,

(Signature)

Il modello è disponibile anche in italiano, al sito di ANIE <http://www.anie.it> ...

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Modello di lettera per lo scambio di informazioni - Anie Federazione - Windows Internet Explorer

http://www.anie.it/browse.asp?goto=16908&livello=5&IdDocumento=30005&IdRevisione=59057

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Museo dell'Ara P... Google News ORGALIME: Pos... ORGALIME: Pos...

ANIE FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE CONFINDUSTRIA

Help | Mappa | RSS | PRONTO ANIE | JOB OPPORTUNITIES

Organizzazione Associazioni Aziende Servizi centrali Pubblicazioni Appuntamenti Press room Cerca Val

Imprese Elettrotecniche

Accesso riservato

Username Password Accedi

Home > Servizi centrali > Servizio Centrale Ambiente > Area Normativa > REACH > Contenitore REACH

Servizio Centrale Ambiente

RAEE & ROHS EUP REACH China RoHS Normativa Approvata

RIP Guide e Info Attività ANIE

Modello di lettera per lo scambio di informazioni

Documento ORGALIME in Inglese
[REACH - Comunicazione di informazioni per produttori e fornitori \(395 Kb\)](#)

Documento ORGALIME in Italiano (traduzione a cura del Servizio Ambiente di ANIE)
[REACH - Modello di lettera produttore-fornitori.doc \(395 Kb\)](#)

Servizio Centrale Marketing e Rapporti Associativi

Servizio Centrale Ambiente

- » Novità Ambiente
- » Area Normativa
- » Politiche Comunitarie
- » Servizio Ambiente risponde
- » Pubblicazioni
- » Link utili

Servizio Centrale Tecnico Normativo

Servizio Centrale Legale

Servizio Centrale Comunicazione e Immagine

Servizio Centrale Studi Economici, Ricerca e Innovazione

Servizio Centrale Internazionalizzazione

© 2004 - 2008 Tutti i diritti riservati - Federazione ANIE - P.IVA 03428790962 - [Privacy Policy](#)



MODELLO DI LETTERA PER STRUTTURARE LA COMUNICAZIONE TRA IMPRESE E FORNITORI

PRE-REGISTRAZIONE, REGISTRAZIONE DI SOSTANZE IN QUANTO TALI, IN PREPARATI, O IN
ARTICOLI
LETTERA DA ADATTARE ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE

OGGETTO: Regolamento 1907/2006 REACH

Alla cortese attenzione di:

Il Regolamento europeo REACH, 1907/2006 sulla registrazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche è entrato in vigore il 1° Giugno 2007. Mentre stabilisce nuove regole per la gestione delle sostanze chimiche, il REACH implica la necessità di comunicazione fra clienti e fornitori di sostanze, preparati ed articoli che vendono e comprano. Ai sensi dei nuovi requisiti di legge Vi stiamo scrivendo per richiedere alcune informazioni circa le sostanze in quanto tali, in preparati o negli articoli che ci fornite, necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal regolamento REACH.

Troverete in questa lettera le nostre richieste concernenti:

1. La Vostra politica nei confronti della pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali, in preparati o rilasciate intenzionalmente da articoli. Per assicurare la continuità della relazione commerciale è nostro comune interesse che tutte le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate da articoli che Voi ci fornite siano pre-registrate dai relativi produttori/importatori (tra il 1° Giugno 2008 e il 1° Dicembre 2008)
2. Nel caso non siano stabiliti nell'Unione Europea, i riferimenti di chi avete nominato o avete intenzioni di nominare come vostro "unico rappresentante" nell'UE, incaricato di adempiere a tutti gli obblighi del REACH.
3. I riferimenti della persona incaricata di seguire il REACH nella Vostra azienda

Maggiori informazioni sulle richieste sono dettagliate nell'allegato I a questa lettera. Per facilitare la comunicazione consigliamo di utilizzare il questionario previsto all'allegato II. L'allegato III contiene alcune informazioni generali sul regolamento REACH.

Se non siete nella condizione di rispondere alle nostre richieste, Vi preghiamo di inoltrare questa lettera ai Vostri fornitori qualificati come produttori/importatori o che hanno a disposizione le informazioni necessarie e di informarci appena possibile, preferibilmente entro il _____

Sottolineiamo che la presente costituisce un primo scambio di informazioni che sarà successivamente seguito da altri riguardo l'inclusione del nostro uso nel dossier di registrazione delle sostanze. Richiederemo inoltre informazioni riguardo la presenza di sostanze identificate come SVHC (substances of very high concern) negli articoli che ci fornite una volta che la lista prioritaria (candidate list) sarà disponibile, in modo da poter adempiere i nostri obblighi.

Al fine di prepararci tempestivamente a questo siamo gentilmente a richiederVi di inoltrarci qualsiasi informazione già in vostro possesso relativamente alle sostanze SVHC da Voi impiegate.

Il questionario di cui all'allegato II è da inviare compilato al seguente indirizzo:

Responsabile REACH
Indirizzo E-mail:

1. Informazioni sulla pre-registrazione/registrazione

Abbiamo la necessità di garantire la continuità della fornitura di sostanze, preparati e articoli che utilizziamo nei nostri processi al fine di prevedere tempestivamente possibili cambiamenti nella composizione o nelle caratteristiche. Per queste ragioni Vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande:

1. Che ruolo rivestite per le sostanze/preparati/articoli che ci fornite, ai sensi delle definizioni del regolamento REACH: produttori (M), importatori (I), distributori (D), utilizzatori a valle o formulatori (DU), fornitori di articoli (AS)
2. Se siete i soggetti tenuti alla registrazione necessitiamo sapere se intendete pre-registrare/registrazione le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite.
3. Se non siete i soggetti tenuti alla registrazione, necessitiamo sapere se tutte le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite saranno pre-registrate/registrate dal relativo produttore/importatore. In caso tale informazione non Vi sia nota, Vi preghiamo di informarci della data in cui ritenete tali informazioni possano essere disponibili (gg/mm/aa)
4. Se non sussistesse l'intenzione di preregistrare/registrazione una sostanza, da parte vostra o del relativo produttore/importatore, desidereremmo sapere se la commercializzazione della sostanza, del preparato o dell'articolo contenente la sostanza è destinata ad essere abbandonata o la composizione modificata (informazione da inserire nella colonna "note" nel modello in Allegato II)

2. Fornitori extra-UE

Il Regolamento REACH si applica solo alle entità legalmente stabilite nell'Unione Europea. Se Vi qualificate come un produttore, formulatore di preparati o produttore di articoli che esporta nell'UE, Vi raccomandiamo di nominare un "unico rappresentante" stabilito nella UE, in accordo all'articolo 8 del regolamento REACH. Il vostro unico rappresentante sarà responsabile degli obblighi previsti per gli importatori.

Vi preghiamo di informarci se avete già nominato o se avete intenzione di nominare un unico rappresentante nell'UE, e nel caso, di provvedere a inoltrargli questa lettera.

3. Contatti della persona responsabile del REACH nella vostra azienda.

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

1. Informazioni sulla pre-registrazione/registrazione

Abbiamo la necessità di garantire la continuità della fornitura di sostanze, preparati e articoli che utilizziamo nei nostri processi al fine di prevedere tempestivamente possibili cambiamenti nella composizione o nelle caratteristiche. Per queste ragioni Vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande:

1. Che ruolo rivestite per le sostanze/preparati/articoli che ci fornite, ai sensi delle definizioni del regolamento REACH: produttori (M), importatori (I), distributori (D), utilizzatori a valle o formulatori (DU), fornitori di articoli (AS)
2. Se siete i soggetti tenuti alla registrazione necessitiamo sapere se intendete pre-registrare/registrarle le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite.
3. Se non siete i soggetti tenuti alla registrazione, necessitiamo sapere se tutte le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite saranno pre-registrate/registrate dal relativo produttore/importatore. In caso tale informazione non Vi sia nota, Vi preghiamo di informarci della data in cui ritenete tali informazioni possano essere disponibili (gg/mm/aa)
4. Se non sussistesse l'intenzione di preregistrare/registrarle una sostanza, da parte vostra o del relativo produttore/importatore, desidereremmo sapere se la commercializzazione della sostanza, del preparato o dell'articolo contenente la sostanza è destinata ad essere abbandonata o la composizione modificata (informazione da inserire nella colonna "note" nel modello in Allegato II)

2. Fornitori extra-UE

Il Regolamento REACH si applica solo alle entità legalmente stabilite nell'Unione Europea. Se Vi qualificate come un produttore, formulatore di preparati o produttore di articoli che esporta nell'UE, Vi raccomandiamo di nominare un "unico rappresentante" stabilito nella UE, in accordo all'articolo 8 del regolamento REACH. Il vostro unico rappresentante sarà responsabile degli obblighi previsti per gli importatori.

Vi preghiamo di informarci se avete già nominato o se avete intenzione di nominare un unico rappresentante nell'UE, e nel caso, di provvedere a inoltrargli questa lettera.

3. Contatti della persona responsabile del REACH nella vostra azienda.

1. Informazioni sulla pre-registrazione/registrazione

Abbiamo la necessità di garantire la continuità della fornitura di sostanze, preparati e articoli che utilizziamo nei nostri processi al fine di prevedere tempestivamente possibili cambiamenti nella composizione o nelle caratteristiche. Per queste ragioni Vi chiediamo di rispondere alle seguenti domande:

1. Che ruolo rivestite per le sostanze/preparati/articoli che ci fornite, ai sensi delle definizioni del regolamento REACH: produttori (M), importatori (I), distributori (D), utilizzatori a valle o formulatori (DU), fornitori di articoli (AS)
2. Se siete i soggetti tenuti alla registrazione necessitiamo sapere se intendete pre-registrare/registrazione le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite.
3. Se **non** siete i soggetti tenuti alla registrazione, necessitiamo sapere se tutte le sostanze in quanto tali, in preparati o intenzionalmente rilasciate dagli articoli che ci fornite saranno pre-registrate/registrate dal relativo produttore/importatore. In caso tale informazione non Vi sia nota, Vi preghiamo di informarci della data in cui ritenete tali informazioni possano essere disponibili (gg/mm/aa)
4. Se non sussistesse l'intenzione di preregistrare/registrazione una sostanza, da parte vostra o del relativo produttore/importatore, desidereremmo sapere se la commercializzazione della sostanza, del preparato o dell'articolo contenente la sostanza è destinata ad essere abbandonata o la composizione modificata (informazione da inserire nella colonna "note" nel modello in Allegato II)

2. Fornitori extra-UE

Il Regolamento REACH si applica solo alle entità legalmente stabilite nell'Unione Europea. Se Vi qualificate come un produttore, formulatore di preparati o produttore di articoli che esporta nell'UE, Vi raccomandiamo di nominare un "unico rappresentante" stabilito nella UE, in accordo all'articolo 8 del regolamento REACH. Il vostro unico rappresentante sarà responsabile degli obblighi previsti per gli importatori.

Vi preghiamo di informarci se avete già nominato o se avete intenzione di nominare un unico rappresentante nell'UE, e nel caso, di provvedere a inoltrargli questa lettera.

3. Contatti della persona responsabile del REACH nella vostra azienda.

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

ALLEGATO II: QUESTIONARIO DA COMPLETARE DA PARTE DEL FORNITORE E DA INVIARE A

1. Informazioni su pre-registrazione /registrazione

Tabella A: per fornitori europei/unici rappresentanti di sostanze in quanto tali

Nome della sostanza	EINECS o CAS	Codice fornitura	Ruolo	Se registranti intendete pre-registrare la sostanza? (s/n)	Se registranti intendete registrare la sostanza? (y/n)	Se non registranti: la sostanza sarà pre-registrata? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Se non registranti: la sostanza sarà registrata? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Note

Tabella B: per fornitori europei/unici rappresentanti di preparati

Nome della sostanza	EINECS o CAS	Codice fornitura	Ruolo	Se registranti intendete pre-registrare tutte le sostanze nel preparato? (s/n)	Se registranti intendete registrare tutte le sostanze nel preparato?	Se non registranti: tutte le sostanze nel preparato saranno pre-registrate? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Se non registranti: tutte le sostanze nel preparato saranno registrate? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Note

Tabella C: per fornitori europei(importatori)/unici rappresentanti di articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze

Nome della sostanza	EINECS o CAS	Codice fornitura	Ruolo	Se registranti intendete pre-registrare tutte le sostanze intenzionalmente rilasciate? (s/n)	Se registranti intendete registrare tutte le sostanze intenzionalmente rilasciate?	Se non registranti: tutte le sostanze intenzionalmente rilasciate saranno pre-registrate? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Se non registranti: tutte le sostanze intenzionalmente rilasciate saranno registrate? (y/n). Informazione disponibile entro (gg/mm/aa)	Note

2. Suppliers outside the European Union

Please let us know the coordinates of your appointed "only representative".

3. Details of contact person for REACH issues

Thank you for your time.

For more information on REACH, please consult the Orgalime practical guide to understanding REACH, downloadable free of charge at the following address:
<http://publications.orgalime.org>

The European Engineering Industries Association

ORGALIME vzwb | Domain Building | Boulevard A Reyers 90 | B1050 | Brussels | Belgium
Tel: +32 2 709 82 95 | Fax: +32 2 709 82 90 | e-mail: secretariat@orgalime.org
An. Ionen. A.E. 12.7.74 | VAT BE 404341418

ALLEGATO III: SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DEL REACH

Pre-registrazione e registrazione delle sostanze

Ai sensi del Regolamento REACH i produttori e gli importatori europei (ogni entità legale) sono obbligati a registrare le sostanze in quanto tali o nei preparati che producono o importano in quantità superiore a una tonnellata per anno a meno che non si applichino le esenzioni previste agli allegati IV e V del Regolamento. La registrazione riguarda anche le sostanze contenute negli articoli in caso di rilascio intenzionale di queste ultime (sotto alcune condizioni). Non provvedere alla registrazione comporta che la sostanza non possa più essere prodotta, importata o utilizzata sul mercato europeo in accordo con il principio "nessun dato, nessun mercato".

Al fine di avvantaggiarsi dei periodi transitori, 3, 5 e 11 anni (3 novembre 2010, 31 maggio 2013, 31 maggio 2018), per effettuare la registrazione (a seconda dei volumi prodotti o importati e dalle proprietà della sostanza), le sostanze in quanto tali, nei preparati o intenzionalmente rilasciate da articoli devono essere pre-registrate all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) tra il 1° Giugno 2008 e il 1° Dicembre 2008.

Mancare il periodo di pre-registrazione significa che il produttore o l'importatore della sostanza devono sospendere la propria attività fino a quando il dossier per la registrazione non sia stato completato e inviato all'ECHA. E' poi previsto un ulteriore periodo di tre settimane dopo l'invio prima che il produttore o l'importatore possa riprendere la propria attività. Questa situazione potrebbe portare a problemi nella catena di fornitura con mancanza di disponibilità per i clienti.

Sostanze SVHC

Il REACH prevede specifiche disposizioni per le sostanze molto pericolose, cosiddette SVHC (substances of very high concern) in quanto tali, in preparati o in articoli.

Le sostanze SVHC sono sostanze:

- Classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 e 2
- Persistenti, bioaccumulabili e tossiche
- Molto persistenti e molto bioaccumulabili
- Distruttori endocrini
- Sostanze equivalenti

Nuovi requisiti legali per le sostanze SVHC includono fra altri:

- Pre-registrazione
- Notifica
- Obblighi di informazioni
- Autorizzazione

L'inclusione delle sostanze SVHC nella cosiddetta "candidate list" (art. 59 del REACH) farà scattare gli obblighi di notifica e i requisiti di comunicazione per le sostanze contenute negli articoli sotto alcune condizioni. La procedura per includere sostanze nella candidate list partirà dal 1° Giugno 2008. La procedura di autorizzazione si applicherà alle sostanze SVHC che saranno inserite nell'allegato XIV.

Per maggiori informazioni sul Regolamento REACH è possibile consultare la Guida ORGALIME "A practical guide for downstream users, article producers and article importers to understanding the REACH" o consultare il sito dell'ECHA <http://echa.europa.eu/>

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH



Orgalime guideline on how to communicate up the supply chain in order to implement Article 33(1) REACH information requirements - model letter 13 October 2008

The content of this letter and annex may be used as a contract clause, especially if the supplier is outside the EU and has no "only representative" in the EU. It strengthens its legal character.

Make sure that you have written evidence that the letter and annex have been sent to your suppliers (e.g. fax receipt, registered mail...)

(Date)

Dear supplier,

We are writing to you in order to gather information on certain substances present in articles (e.g. products, parts, equipment, packaging) that you supply to us. This will allow you and (if supplier outside the EU: remove "you and") us the fulfil our legal obligations with regards Article 33 of the European REACH Regulation N°1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals¹ which entered into force on 1st June 2007.

With the publication of the so called "candidate list" (Article 59 REACH) on 13th October 2008 (to be completed), Article 33(1) of the REACH Regulation obliges suppliers of articles to inform their industrial customers of the presence in the article of substances of very high concern included in the candidate list above a concentration of 0.1% weight by weight (w/w). Article suppliers have to provide their customers with sufficient information available to them to allow safe use, including, as a minimum, the name of the substance.

At present, 15 substances have been included in the candidate list. We therefore kindly ask you to complete the annexed questionnaire in order to let us know whether the articles that you supply to us contain one (or several) of the listed substances above a concentration of 0.1% w/w. The calculation is to be based on the weight of the whole article. Please indicate the precise concentration, where possible. If you supply several articles to us that contain one (or several) of these substances, please complete one questionnaire per article. Thank you.

Please return this information to us as soon as possible, but no later than 31st (to be completed). Please note that if we receive no answer from your side by this date, this will be understood as meaning that you declare that the supplied articles do not contain the above mentioned candidate list substances in a concentration above 0.1% w/w.

Since we are also article suppliers, we may consolidate the information received in order to further communicate in the supply chain according to Article 33 REACH. We commit to guarantee confidentiality of sources when gathering and consolidating data.

The candidate list will be regularly updated. Please note that you have the legal obligation to (if supplier outside the EU: remove "note that you have the legal obligation to") keep yourself informed with the substances that may be added to the candidate list and automatically inform us about their presence in the articles that you supply to us in accordance with Article 33(1) REACH.

Further information on the candidate list is available on the website of the European Chemicals Agency website at the following address: http://echa.europa.eu/candl_data_en.asp

We thank you for your time and look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

¹For more information about REACH, please consult the Orgalime practical guide to understanding REACH, second edition file of Orgalime at: <http://www.orgalime.org>

... appena definita ...

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

Annex: Questionnaire to be completed in view of achieving compliance with Article 33(1) REACH¹

- Please indicate if one (or several) of the substances listed below are present in the supplied articles above a concentration of 0.1% w/w.
- Please indicate the precise concentration where possible. The calculation is to be based on the weight of the whole article.
- If you supply several articles to us that contain one (or several) of the substances listed below, please complete one questionnaire per article.

Substance name*	CAS number	EC number	Present in article xxx?	Weight of the article	Concentration (% w/w) Please indicate the precise concentration where possible	Remarks (voluntary)
Anthracene	120-12-7	204-371-1				
4,4'-Diaminodiphenylmethane	101-77-9	202-974-4				
Diethyl phthalate	84-74-2	201-557-4				
Cobalt dichloride	7646-79-9	231-589-4				
Diamenic pentaoxide	1303-28-2	215-116-9				
Diazenic trioxide	1327-53-3	215-481-4				
Sodium dichromate	7789-12-0	234-190-3				
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	81-15-2	201-329-4				
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	117-81-7	204-211-0				
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (α-HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)	25627-99-4 and 3194-55-6 (134237-51-7, 134237-50-6, 134237-52-8)	247-148-4 and 221-695-9				
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	85535-84-8	287-476-5				
Bis(tributyltin)oxide	56-35-9	200-258-0				
Lead hydrogen arsenate	7784-10-9	232-051-2				
Triethyl arsenate	15606-95-6	427-700-2				
Benzyl butyl phthalate	85-68-7	201-622-7				

* Source: http://echa.europa.eu/doc/presajp_09_34_msc_identification_v176_20081009.pdf. The official candidate list will be published later in October and will be available at http://echa.europa.eu/chem_data_en.asp

Please have this Annex duly completed and return it to (name of company sending the letter) no later than xxx (to be completed). By signing this Annex you acknowledge the content of the cover letter and certify that you are aware of your legal obligation to keep yourself regularly updated with substances that may be added to the candidate list. You further acknowledge that you are responsible to inform (name of company sending the letter) about the presence of any such substance(s) listed in the candidate list in the article that you supply to us in accordance with Article 33(1) REACH.

Name and function of the contact person responsible for REACH issues:

Date

Signature

¹ For more information about REACH, please consult the Orgalime practical guide to understanding REACH, downloadable free of charge at <http://www.orgalime.org>

The European Engineering Industries Association

ORGALIME asbl | Diamant Building | Boulevard A Reyers 80 | B1050 | Brussels | Belgium
Tel: +32 2 706 82 35 | Fax: +32 2 706 82 50 | e-mail: secretariat@orgalime.org
www.orgalime.org

... appena definita ...

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH




<http://www.star-reach.it>

SW che realizza un gestionale aziendale per le sostanze chimiche
Serve a permettere alle aziende di monitorare le sostanze in ottica REACH
Nasce parallelamente al testo del Regolamento, disponibile dall'inizio del periodo di pre-registrazione

Il rischio delle sostanze chimiche e il regolamento REACH

<http://www.star-reach.it>



STAR

STAR - Comunicazione dati ai fornitori

Spett.le
Chimica Italiana
Via della Chimica 6625
Chimiedonno
Italia

Azienda: Sig. Antonini

Data: 20/05/2008

Oggetto: Pre-registrazione sostanze chimiche ai sensi REACH.

Via: Via C. Cavali

Il regolamento REACH (Regolamento, istituzione e Applicazione delle sostanze Chimiche) prevede uno scambio di informazioni tra fornitori clienti per la gestione delle documentazioni da allegare al CMR, al fine di attuare la Regolarità.

Saremo lieti di fornirvi il d.d. (modulo trattamento), che permette di scegliere i tempi di registrazione in base alle priorità e al budget della vostra attività, se la sostanza chimica pre-registrata nel periodo compreso tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008.

L'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza di gestione chimica a causa di dati di applicazioni ad utilizzo non adeguato, è parte di tutte le nostre iniziative per il nostro settore industriale.

È possibile accedere per via online alla nostra funzione pre-registrazione e successivamente registrare la sostanza.

Appena saranno disponibili, Vi segnaliamo di fare presente i relativi materiali di pre-registrazione.

A supporto della nostra attività, invitiamo i clienti a essere aggiornati sulle nostre attività, in modo che nel prossimo tempo da gli UtC (Comitati, esperti della Regolarità).

STAR

Nome sostanza: "Sostanza A"
Numero CAS: 111-222-33
Nome commerciale del prodotto: "Prodotto B"

Utilizzatori finali: Utile industriali

Utilizzo: Prodotto in polveri fini per la produzione di articoli di polimeri, saponi, ecc. e per la cura di prodotti in metallo.

Tipo di applicazione: polveri

Utilizzo nel punto di lavoro: Temperature, Impregnazione

Fasi di applicazione:

- Fase centrale

Aspetti relativi alla (2008) Prodotto (kg) 1000 - Sostanza (kg) 1000
Aspetti relativi alla (2008) Prodotto (kg) 1000.33 - Sostanza (kg) 1000.33

Dati di esposizione durante il ciclo di produzione per ogni singola attività
COV (totali) sono stimati in:
- (1000) grammi, kg. 100.00, (attività per i 2 ore per 17 volte al mese)

Per la protezione dell'ambiente sono adottate le seguenti attività:

- Argo (refill) scartato in frigorifero - con impiego di trattamenti chimici
- Emissioni: Scarti ad acqua
- Emissioni: ad acqua (fate)

Vi segnaliamo anche di considerare che la protezione dei lavoratori, che al momento prevede in:

- Distanza
- Sostanze di protezione

con allegare agli impieghi e alla modalità di utilizzo sopra citate.

A quali compiti sono chiamate le aziende ora ?

- 1 Conoscere gli adempimenti
- 2 Individuare il posizionamento dell'azienda rispetto alle diverse sostanze
- 3 Dialogare con Clienti/Fornitori
- 4 Affrontare la Pre-Registrazione

Il primo passo è la definizione del o dei soggetti all'interno dell'impresa su cui convogliare le prime azioni in ottica REACH

In genere, si tratta di funzionalità aziendali connesse all' Ambiente / Sicurezza / Qualità (successivamente, con lo sviluppo degli scenari, l'Ufficio acquisti sarà una delle operatività aziendali principalmente coinvolta): il grado di coinvolgimento delle risorse dipende strettamente dalle dimensioni dell'azienda stessa ...

... si passa così dalla risoluzione di un problema contingente (la risposta da dare ad una lettera / questionario), alla creazione di una nuova funzionalità all'interno dell'azienda

Il check aziendale

deve tener conto del flusso di materia in entrata all'azienda, (sia come sostanza pura, che in preparati, che in articoli), la eventuale creazione di nuove molecole soggette a REACH all'interno dell'azienda, del flusso di materia in uscita

Il check aziendale deve essere eseguito per le sostanze e per gli articoli

- ✓ Verifica della presenza di sostanze, in quanto tali o contenute in preparati acquistate dai fornitori nell'EC Inventory (archivio delle sostanze notificate); in particolare modo la verifica riguarderà le materie prime fornite da importatori che risiedono all'interno dell'U.E. e da produttori che risiedono fuori dall'U.E.
- ✓ Verifica delle Schede Dati di Sicurezza ai sensi delle norme vigenti (D.M. 07/09/2002) e dell'allegato II di REACH
- ✓ Verifica della presenza di sostanze soggette a restrizioni all'immissione sul mercato nei prodotti commercializzati (sostanze, preparati)

Check per SOSTANZE

- ✓ Elementi che devono emergere / considerazioni / strategie:
 - Evidenza di sostanze “non phase in”
 - Evidenza di sostanze PHASE IN da preregistrare
 - Evidenza di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene (CMR)
 - Evidenza di sostanze soggette a restrizione all'immissione sul mercato
 - Valutazione della conformità delle Schede di Sicurezza redatte dai fornitori
 - Valutazione della conformità delle Schede di Sicurezza redatte dall'azienda
 - Elenco provvisorio dei distruttori endocrini (*in mancanza di criteri di classificazione*)

Check per SOSTANZE

- ✓ Analisi preliminare relativa agli articoli prodotti o importati per stabilire la presenza o meno di un rilascio intenzionale di sostanze dagli stessi
- ✓ Verifica della tipologia di sostanze acquistate nell'EC Inventory (archivio delle sostanze notificate) in quanto tali o contenute in preparati, e rilasciate intenzionalmente dagli articoli; la verifica riguarderà le materie prime fornite da importatori che risiedono all'interno dell'U.E. e da produttori che risiedono fuori dall'U.E.
- ✓ Verifica dell'eventuale presenza e del contenuto di sostanze SVHC (CMR di 1^a o 2^a categoria, PBT, vPvB, distruttori endocrini) all'interno degli articoli presi in esame
- ✓ Verifica della presenza di sostanze soggette a restrizioni all'immissione sul mercato nei prodotti commercializzati (articoli)

Check per ARTICOLI

✓ Report di valutazione dell'azienda in ottica REACH comprensivo delle considerazioni:

- Valutazione preliminare sulla categoria del prodotto immesso sul mercato: articolo o contenitore speciale di sostanze;
- Valutazione sulla presenza di rilasci intenzionali di sostanze;
- Evidenza di sostanze "NON PHASE-IN" da registrare;
- Evidenza di sostanze PHASE IN da preregistrare;
- Evidenza di sostanze SVHC presenti all'interno degli articoli;
- Evidenza di sostanze soggette a restrizione all'immissione sul mercato;
- Valutazione relativa agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulle sostanze contenute all'interno degli articoli ai destinatari/consumatori (se richiesto) per un uso in sicurezza;
- Elenco parziale dei distruttori endocrini (*in mancanza di criteri di classificazione*);


Check per ARTICOLI

Velocità e chiarezza delle risposte ai questionari:

E' probabile che alcune imprese utilizzatrici daranno un “**voto**” (**Rating**) ai propri fornitori, che premierà quelli più affidabili, che continueranno ad essere tali anche in futuro: le imprese **non potranno permettersi** di avere interlocutori che non mantengono viva e comunicante la catena di informazioni che deve accompagnare il prodotto

Un punto debole del sistema è rappresentato dal diseguale livello di conoscenza della materia da parte dei soggetti coinvolti:

L'inzeppamento del meccanismo si rivelerà penalizzate proprio per chi non ha saputo approfondire la tematica e non si è reso conto che, perdurando tale atteggiamento a fronte dei prossimi solleciti, **dovrà essere escluso** dal pacchetto di fornitori nell' immediato futuro



Strategia per DU:

- 1) Identificare le sostanze (sotto ogni forma) utilizzate nei processi industriali
- 2) Gestire il flusso di questionari in entrata ed in uscita
- 3) Chiedere ai fornitori se intendono pre-registrare/registrare tali sostanze. Se il fornitore non intende pre-registrare una sostanza “phase-in”, DU può/deve cercare un fornitore alternativo (bisogna evitare conseguenze per la continuità della fornitura della sostanza al DU!)
- 4) Se il fornitore intende effettuare la registrazione, chiedere se il fornitore ha già stabilito le categorie di uso ed esposizione/lo scenario di esposizione che inquadrano il loro uso. Se il fornitore non ha ancora elaborato una categoria di uso ed esposizione, il DU può prendere un ruolo proattivo e segnalare al fornitore le informazioni per sviluppare uno scenario di esposizione/categoria di uso per accertarsi che i loro usi saranno compresi

Punti ancora non chiari in tutti i loro aspetti ... ma molto importanti per le aziende (specie italiane !)

- Connessioni tra mondo delle MPS (?) e REACH (5° Meeting of Competent Authorities for the implementation of Regulation REACH _ Waste and recovered substances)
- Il mondo degli Articoli !
- L'effettuazione dei controlli su sostanze/preparati/articoli che entrano in Europa attraverso l'Italia !

La verifica della conformità degli articoli provenienti dai Paesi extra – UE



Le imprese italiane affronteranno gravosi oneri per essere adeguate ai nuovi obblighi ...

Solo un efficiente ed equo sistema di controlli rappresenterà una tutela effettiva per i consumatori, e tutelerà le imprese nazionali da una concorrenza sleale e potenzialmente dannosa per la salute umana e per l'ambiente

*dr.ssa Claudia Berruti, FIAT GROUP AUTOMOBILES _E&D_Materials
Engineering_ Environment <http://www.fiat.com>*

*dr.ssa Daniela Capaccioli, ANIE_Servizio Centrale Ambiente
<http://www.anie.it>*

*dr Gabriele Scibilia, FLASHPOINT_Dangerous Goods Services
<http://www.flashpointsrl.com>*

per la collaborazione prestata

E le Associazioni:

ORGALIME <http://www.orgalime.org>

ACEA <http://www.acea.be>

*STAR è un progetto di UNIC - Federlegno-Arredo – Unione Industriale
Torino <http://www-star-reach.it>*